



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I RAPPORTI CON IL LOCALE VOLONTARIATO SINGOLO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XX.XX.2026

REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI CON IL LOCALE VOLONTARIATO SINGOLO

SOMMARIO:

- Art. 1** – Finalità;
- Art. 2** – Definizioni;
- Art. 3** – Ambiti di attività e modalità di svolgimento;
- Art. 4** – Prescrizioni e limitazioni all'impiego di volontari singoli;
- Art. 5** – Impegni reciproci;
- Art. 6** – Registro dei volontari singoli;

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Castenaso, ai sensi della legislazione vigente e del proprio Statuto (titolo V), riconosce il valore sociale e civile del volontariato, sia singolo sia organizzato, come espressione di impegno, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà.

L'Amministrazione comunale di Castenaso, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco, istituito con determinazione dirigenziale.

Considera la loro presenza e loro attività sul territorio risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali.

Pertanto, l'Amministrazione comunale intende sostenere la loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di propria competenza né del volontariato organizzato.

I suoi riferimenti normativi sono la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20.04.1998 e il presente regolamento.

ART. 3 – AMBITI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Sono di seguito individuate le attività che possono essere svolte dai volontari singoli:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
- accompagnamento degli alunni nei percorsi "Piedibus";
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.;

- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni culturali e sportive, etc.;
- attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
- attività di Trasporto sociale.

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 521/1998, si riserva la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato.

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui sopra si coordinano con il funzionario responsabile delle stesse, al quale compete accertare che il volontario sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività.

Allo stesso funzionario competerà vigilare sull'andamento dell'operato del volontario e del suo rispetto dei diritti e della dignità delle persone eventuali fruitori delle attività.

ART. 4 - PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione Comunale e i volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti da parte dell'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti, la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e volontari;

da parte dei volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e a titolo gratuito, l'accettazione di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici e la disponibilità alle verifiche concordate, la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli esclusivamente per le attività che non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte al RUNTS, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Può avvalersi di volontari aderenti a organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni di appartenenza.

L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione Comunale non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Il Comune non può nemmeno avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata e oggettivamente necessarie. Per il rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

ART. 5 – IMPEGNI RECIPROCI

L'Amministrazione comunale è tenuta a:

- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- rimborsare ai volontari eventuali spese indispensabili per lo svolgimento dell'attività (spese per parcheggi a pagamento, eventuali pedaggi autostradali e comunque spese strettamente connesse allo svolgimento del servizio, non preventivabili prima del suo effettivo svolgimento) effettivamente sostenute e documentate;
- dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo ben visibile per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza;
- rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel RUNTS, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con l'ente singolarmente, ovvero in forma associata;
- mettere a disposizione e garantire le eventuali attività formative e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il volontario singolo si impegna a:

- assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con il responsabile comunale;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 6 – REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI

L'amministrazione Comunale tiene il Registro dei volontari singoli costantemente aggiornato e contenente le seguenti informazioni:

- generalità e recapiti del volontario;
- attività indicate all'atto dell'iscrizione;
- disponibilità in termini di tempo.

I volontari interessati a offrire la propria collaborazione devono presentare domanda di iscrizione al suddetto Registro, sul modulo appositamente istituito dal Comune, indicando le attività per le quali si rendono disponibili.

Possono iscriversi le persone maggiorenni, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna.

L'Amministrazione Comunale cancella il nominativo di un volontario dal Registro in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;

- gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
- ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere le attività per le quali il volontario ha dato la sua disponibilità.

L'Amministrazione Comunale può provvedere a cancellare d'ufficio il nominativo del volontario che, per oltre un anno dall'iscrizione, rimane inattivo e non si mostra disponibile a svolgere l'attività richiesta.